

MERCATINO “ERA NATALE”
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA OCCASIONALE
MERCATINO “ERA NATALE”

Art. 1 - Definizione

Il mercatino “Era Natale” è una manifestazione promossa dall’ Associazione “In viaggio con Gabri”, con sede in Vigliano Biellese, via Piave, 20, Vigliano Biellese (BI), C.F. 90074780025

Il mercatino “Era Natale” si svolge nel Comune di Vigliano Biellese, all’interno della proprietà di Villa Era, Via G. Rivetti, 53, l’ultimo sabato del mese di novembre e la domenica successiva che per l’anno 2024 coincidono con i giorni sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Art. 2 - Tipologia di manifestazione

Trattasi di manifestazione che si svolge in una sola edizione a cadenza annuale.

La manifestazione ha carattere prevalente di vendita occasionale.

Art. 3 – Numero e tipologia di postazioni

La manifestazione si articola in due giornate.

Sono individuati n. 12 postazioni aventi dimensioni m 1,25 x m 0,80

Le singole dimensioni, la destinazione e l’ubicazione sono riportate nella planimetria individuata come “ALLEGATO B” che costituisce parte integrante del presente regolamento;

Art. 4 – Categorie ammesse

Le categorie ammesse al mercatino “Era Natale” sono le seguenti:

- venditori occasionali;
- associazioni e soggetti no profit

Per ciascuna categoria ammessa, le relative postazioni sono individuate sulle planimetrie di cui all’articolo 3), con colori differenti, meglio dettagliati in apposita legenda.

Art. 5 – Adesione alla manifestazione

I venditori occasionali che intendono partecipare al mercatino “Era Natale” devono presentare l’apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello regionale, che deve essere prodotta al soggetto promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento d’identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. Ogni venditore occasionale può richiedere fino ad un massimo di due postazioni limitrofe

Art. 6 – Assegnazione delle postazioni

L'assegnazione delle postazioni avverrà in base alla data di presentazione della manifestazione di interesse e sino ad esaurimento dei medesimi.

Qualora le postazioni destinate alle altre categorie, non fossero richieste entro il termine di cui all'articolo 5), verranno assegnati ai venditori occasionali che abbiano inviato manifestazione di interesse nel termine stabilito.

L'assegnazione temporanea della postazione non costituisce priorità acquisita per le eventuali edizioni successive.

Art. 7 – Orari di svolgimento

Gli orari di svolgimento sono articolati come segue:

- gli operatori cui è stata comunicata dal soggetto promotore l'assegnazione temporanea di postazione dovranno trovarsi nell'area del mercatino entro e non oltre le ore 8.00 del sabato e entro e non oltre le ore 9.00 della domenica.
- l'attività di vendita non potrà essere cessata prima delle ore 18.00 del sabato e delle ore 18.00 della domenica.
- i partecipanti dovranno provvedere allo sgombero totale dell'area assegnata temporaneamente entro le ore 20.00 della domenica.

I venditori occasionali, i rappresentanti delle associazioni e dei soggetti no-profit, potranno accedere all'area del mercatino con il proprio automezzo sino in corrispondenza dello stallo di sosta assegnato per lo scarico e successivo carico della merce con le seguenti modalità:

- il veicolo introdotto per lo scarico della merce e delle attrezzature dovrà essere portato fuori dall'area del mercatino entro le ore 10.00.
- il veicolo non potrà essere introdotto nell'area del mercatino per il carico delle merci e delle attrezzature prima delle ore 18.00.

Art. 8 - Caratteristiche delle strutture da posizionare negli stalli

Gli operatori potranno usufruire esclusivamente delle attrezzature fornite dal soggetto promotore nelle postazioni assegnate.

Art. 9 – Costo di partecipazione

L'Ente promotore fissa in € 20.00 al giorno oppure € 35.00 per entrambi i giorni il costo di partecipazione al mercatino "Era Natale"; detta somma dovrà essere versata all'atto dell'occupazione

del posteggio assegnato.

Art. 10 – CANONE UNICO PATRIMONIALE

Si rinvia al relativo regolamento.

Art. 11 – Modalità di vidimazione dei tesserini e timbratura degli elenchi

I venditori occasionali che hanno ricevuto conferma dell'assegnazione del posteggio, prima di occuparlo con beni e attrezzature devono esibire agli addetti del soggetto organizzatore i seguenti documenti:

- tesserino per venditori occasionali personale;
- due copie dell'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati, predisposto su base dell'apposito modello regionale;

Gli addetti del soggetto organizzatore provvedono a vidimarli come disposto dall'articolo 11-ter commi 2) e 3) della L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

Art. 12 – Adempimenti durante la vendita occasionale

I venditori occasionali non possono vendere beni di genere alimentare.

I venditori occasionali devono:

- essere presenti personalmente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino; non è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti;
- esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico ed agli organi di vigilanza;
- conservare presso la postazione assegnata la copia di pertinenza dell'elenco dei beni posti in vendita, per l'esibizione agli organi di vigilanza;
- esporre il prezzo dei beni posti in vendita in modo chiaro e ben visibile; nel caso di una pluralità di beni omogenei, il prezzo di vendita può essere esposto unitariamente.

Art. 13 – Adempimenti durante la vendita da parte di associazioni e soggetti no profit

Le associazioni ed i soggetti no profit che partecipano al mercatino "Era Natale" devono tenere presso il posteggio assegnato la documentazione comprovante la finalità della raccolta fondi posta in essere mediante la vendita di beni.

Art. 14 – Adempimenti del soggetto organizzatore

Il soggetto organizzatore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge

le seguenti funzioni delegate nell'ambito della gestione del mercatino "Era Natale":

- riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni successivamente allo svolgimento della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

Art. 15 - Sanzioni

I venditori occasionali sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11-ter della L.R. 12 novembre 1999, n. 28